

## LE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

Come risulta inequivocabilmente dal tenore letterale della norma incriminatrice di cui all'art.319 ter c.p. (e come è altrettanto inequivocabilmente confermato dalla consultazione dei lavori preparatori), una delle innovazioni più corpose del legislatore novellante è stata l'espressa volontà di incriminare a tale titolo, senza distinzione alcuna, sia le condotte di corruzione propria che impropria, sia antecedente che susseguente. Come dire che la soglia della tutela penale dello svolgimento "secondo le regole" delle procedure giudiziarie è stata arretrata, giungendo a ritenere egualmente lesivi di tale preziosissimo bene tutte le condotte di corruzione, qualunque sia il loro oggetto. E' vero che, per loro natura, le decisioni giudiziarie, soprattutto quelle dei processi civili ed amministrativi, sono destinate a provocare un danno per una parte ed un vantaggio per l'altra; e tuttavia non può negarsi che, laddove lo svolgimento procedimentale sia turbato dalla circostanza che l'arbitro è, per denaro o altra utilità ricevuti con diretto collegamento alla propria funzione, asservito ad una delle parti, l'esito di tale procedimento giammai possa, **indipendentemente dalle ragioni sostanziali ad esso sottese**, definirsi "giusto", poiché all'evidenza l'accettazione del vantaggio economico suddetto comporta una predeterminata volontà di favorire una della parti. In quest'ordine di idee -frutto, lo si ripete, di valutazioni discrezionali di tipo general – preventivo (basate sulla particolare gravità delle condotte in esame e sull'assoluto allarme sociale dalle stesse suscitato) da sempre prerogativa del solo legislatore ed in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità costituzionale- si è introdotto un primo profilo di novità rispetto alla precedente disciplina della corruzione giudiziaria, riguardante la configurazione del danno o del vantaggio per la parte processuale. Nel sistema previgente, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319 comma 2 n.2 c.p. consentiva di legare l'aumento di pena ad un "danno" o ad un "vantaggio" concretamente ed in fatto attuati. Oggi è sufficiente che il vantaggio o il danno per una delle parti rappresenti il fine della condotta criminosa, il dolo specifico, senza che rilevi la loro verificazione in termini di accadimento reale: dunque, una fattispecie a dolo specifico ed a tutela anticipata, in cui il disvalore tipico è condensato nel fine illecito della alterazione delle "regole del gioco". E che il comportamento oggetto dell'accordo intervenga è questione che, semmai, riguarda l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art.319 ter c.p., ma non il perfezionamento della figura base di cui al comma 1.

La seconda innovazione, come si diceva, riguarda la equiparazione, nella nuova figura criminosa, di tutte le forme di manifestazione del fenomeno corruttivo, mentre in precedenza la circostanza aggravante era destinata a scattare unicamente in presenza della sola corruzione propria antecedente. E tale equiparazione, lungi dall'essere costituzionalmente sospetta -come sostenuto da alcuni difensori nelle arringhe finali- per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Carta Costituzionale, rappresenta invece il frutto meditato di scelte di politica criminale del legislatore ordinario, preoccupato di approntare una efficace e dissuasiva tutela penale di fronte a comportamenti ritenuti di accentuata gravità.

Né possono rilevare, sotto il diverso profilo dell'integrazione della fattispecie criminosa in contestazione, tutti i tentativi, operati dalle difese nel corso del dibattimento, di dimostrare che le decisioni giurisdizionali oggetto di mercimonio erano "giuste", in quanto le parti private risultate vincitrici nei due procedimenti civili "avevano ragione" su un piano sostanziale.

A parte l'ovvia considerazione secondo cui, di fronte a questioni giuridiche di un certo spessore, oggetto di approfonditi studi dottrinari e di svariati commenti accademici, può essere assai difficile - se non impossibile - dimostrare la fondatezza delle ragioni di una delle parti di un processo; a parte che, nel caso di specie, si è data analitica dimostrazione di rilevantissime anomalie che hanno colpito non solo l'iter di svolgimento dei processi, ma il contenuto stesso delle decisioni adottate dal collegio giudicante di cui faceva parte Vittorio Metta, il cui operato è stato abbondantemente "teleguidato" da mano o da mani esterne risultate in contatto con gli intermediari della corruzione; reputa il Tribunale che nessuno, ma proprio nessuno, potrà mai seriamente sostenere la conformità ai doveri dell'ufficio del provvedimento di un magistrato che si rechi in camera di consiglio a svolgere funzioni di relatore in una causa civile, mentre il suo conto in banca è, con ragionieristica

regolarità, alimentato da somme di centinaia di milioni, provenienti senza titolo alcuno -ciò che il Collegio reputa dimostrato, come piace dire oggi, "al di là di ogni ragionevole dubbio"- dagli emissari di una delle parti private del processo.

Proprio la fisiologica incertezza delle decisioni giudiziarie, particolarmente, lo si ripete, in situazioni che coinvolgono complesse questioni di fatto e di diritto, può indurre la parte interessata a corrompere il giudicante anche nel caso che ritenga fondata la propria pretesa, e perciò quasi "scontata" la decisione; e ciò per garantirsi, anche in considerazione della elevata portata economica degli interessi in gioco, l'assoluta sicurezza della decisione stessa.

Sull'altro fronte, il giudice civile che riceva denaro o altra utilità, con specifico riferimento all'incarico d'ufficio espletato nella causa, non può che abdicare, per definizione, all'imparzialità, impegnandosi sostanzialmente, in modo aprioristico, a orientare la decisione nel senso voluto dalla parte "pagante", e a darle ragione in ogni caso.

A questo punto, è evidente, che l'eventuale correttezza giuridica della decisione (ma chi la può a questo punto stabilire?) costituisce circostanza del tutto accidentale; né per vero potrà mai sapersi, ancora una volta, per quell'incertezza insita nella risoluzione delle controversie, quale sarebbe stata la decisione in assenza dell'accordo corruttivo e, più in generale, di tutti i condizionamenti perpetrati sull'iter processuale.

Quel che conta è il fatto che il legislatore ha voluto colpire di per se stessa la corruzione del pubblico ufficiale, disinteressandosi, per gli ineccepibili motivi sopra considerati, del merito delle questioni affrontate in quella sede.

Un giudice "comprato", che riceve denaro allo specifico scopo di favorire una delle parti, baserà necessariamente (come nella specie il Tribunale ha ampiamente dimostrato) i propri comportamenti e le proprie decisioni su processi viziati, viziati appunto dal dolo specifico costituente elemento del reato in considerazione.

Dunque, i fatti, come accertati nel dibattimento con riferimento alla vicenda IMI- SIR, integrano (ad eccezione della posizione di Filippo Verde ed alle ipotesi che lo hanno riguardato, che sono quelle più risalenti nel tempo) le fattispecie di reato così come contestate, concretando una serie di condotte protrattesi dal 1990 al 1994, alle quali hanno preso parte, a titolo di privati corruttori, il defunto Angelo Rovelli e, nei tempi e nei modi abbondantemente specificati, la di lui vedova Primarosa Battistella ed il loro figlio Felice Rovelli; a titolo di intermediari nella serie di episodi corruttivi, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico e Cesare Previti; a titolo di giudici corrotti, Vittorio Metta e Renato Squillante, la cui partecipazione alla lunga attività corruttiva è proseguita, anche sotto il profilo della ricezione degli illeciti compensi, sino al 1994.

Sussiste, all'evidenza atteso il numero degli imputati in relazione ai quali il Tribunale è giunto alla affermazione di responsabilità, la circostanza aggravante di cui all'art.112 comma 1 n. 1 c.p.: come pacificamente affermato in giurisprudenza, all'applicabilità della richiamata aggravante non è di ostacolo la struttura bilaterale della fattispecie, precisandosi che nel numero di cinque persone devono essere ricompresi anche i soggetti necessari poiché, da un lato, il principio di pari responsabilità di tutti i concorrenti non consente di scindere tra gli autori necessari ed i compartecipi; dall'altro, il legislatore, computando nel numero dei partecipanti ai fini dell'aggravante anche i non imputabili ed i non punibili (art.112 comma 4 c.p.) ha dimostrato di considerare determinante l'oggettivo raggiungimento di quel complessivo numero di soggetti (cfr. Cass., Sez. VI, 26 aprile 1984, Alvau).

Qualche riflessione ulteriore deve essere riservata alla posizione di Renato Squillante, il cui difensore, in sede di arringa finale, a titolo di ipotesi subordinata, ha sollecitato una diversa qualificazione giuridica della condotta addebitata al magistrato, facendo notare come egli non abbia compiuto alcun atto d'ufficio: l'intervento "mirato" alla dottoressa Sotgiu per il tramite di Francesco Berlinguer lo avrebbe visto agire come privato, tutt'al più concorrente, a titolo di intermediario, nel generale progetto corruttivo al quale sarebbero rimasti estranei atti da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Richiamando quanto già ampiamente argomentato nello specifico paragrafo dedicato alla trattazione del cosiddetto "episodio Berlinguer" (al quale integralmente ci si deve qui riportare) mette conto evidenziare la circostanza relativa al suo parziale pagamento "anticipato" rispetto ai tentativi di avvicinamento della collega Sotgiu -da collocarsi tra la fine del gennaio e la metà del febbraio del 1992- ed anche all'inserimento del citato giudice nel collegio della Corte di Cassazione

incaricato della trattazione della causa IMI - Rovelli. E s'è già detto come i tempi della retribuzione dell'imputato consentano di affermare non già (come vorrebbe la difesa) l'estraneità della movimentazione finanziaria al compenso illecito, bensì, al contrario, la prova della generale disponibilità di Squillante a "farsi carico" - come poi concretamente avvenuto con Berlinguer - di eventuali necessità di interferenza nell'iter della causa, allorquando si trattava di "difendere" da sgradevoli interventi giurisdizionali il cospicuo risultato lucrato attraverso il mercimonio della funzione da parte di Vittorio Metta.

Che Renato Squillante -sulla cui figura e posizione ci si è abbondantemente intrattenuti anche nella parte dedicata alle dichiarazioni di Stefania Ariosto- debba essere trattato alla stregua di qualsivoglia soggetto privato che si presti, isolatamente ed una tantum, in modo legato alla contingenza di un momento, a fungere da tramite tra un privato ed un giudice della causa nella quale il privato è attore, appare francamente riduttivo rispetto alla sostanza della condotta criminosa accertata a suo carico e già ampiamente descritta; e, d'altra parte, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del concetto di "atto contrario ai doveri dell'ufficio" in materia di corruzione sono tali da ricomprendere, ad esempio, anche comportamenti materiali di ingerenza od interferenza del pubblico ufficiale corrotto, in casi in cui il medesimo non sia specificamente competente per il compimento dell'atto, ovvero i casi in cui un atto non sia neppure specificamente individuabile.

In particolare, proprio con riferimento ad un appartenente all'ordine giudiziario, si è sostenuto che **"è irrilevante che i doveri violati siano estranei alla specifica sfera di competenza giurisdizionale e territoriale attribuita al pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l'atto compiuto sia contrario al suo generico dovere d'ufficio"** (Cass. Sez.II, n.1796/88); ed ancora, **"è sufficiente una generica competenza dell'agente, derivante dalla sua appartenenza all'ufficio pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella formazione o manifestazione della volontà dell'ente pubblico, culminante nell'emanazione dell'atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all'atto terminale del procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non formalizzato) della seriazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento - non quindi l'atto- assume ai fini della realizzazione del reato di cui all'art.319 c.p."** (cfr.Cass., Sez. VI, n.197081/93); **"per la sussistenza del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio o del servizio non è necessario che l'agente abbia una competenza specifica rispetto al compimento dell'atto essendo sufficiente che, in virtù della sua appartenenza all'organo o all'ufficio competente, egli abbia una concreta possibilità di interferire o, comunque, di influire sull'emanazione dell'atto"** (Cass. Sez.VI, n. 195523/1993).

Dunque, secondo la Suprema Corte, il concetto di atto dell'ufficio deve essere inteso in senso non meramente formale, non esigendosi neppure l'individuazione di uno specifico atto: **"In tema di corruzione propria, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione previsto dall'art. 319 c.p..** Ne consegue che l'atto contrario ai doveri d'ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, istruzioni di servizio e che comunque violi quei doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione, con la conseguenza che **la mancata individuazione, in concreto del singolo "atto" (...) non fa venir meno il reato previsto dall'art. 319 c.p., ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione"** (Cass. Sez.VI, n.213884/1999).

E sempre sulla non necessità della individuazione e del compimento di un "atto": **"In tema di corruzione propria antecedente, poiché dal momento consumativo esula il compimento dell'atto, tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire all'accettazione della promessa o alla ricezione del denaro o di altra utilità l'atto che si è impegnato a compiere, la mancata individuazione, in concreto, del singolo atto o comportamento che avrebbe dovuto essere compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venire meno il delitto, qualora si accerti che la consegna del denaro (o di altra utilità) venne effettuata in ragione delle**

funzioni esercitate dal pubblico ufficiale ed al fine di corrisponderne i favori “(Cass. Sez.VI, n.210048/1997; ed ancora, tutte nello stesso senso: Cass. Sez. VI, n. 205889/1996; Cass. Sez. VI, n.205965/1996).

Quando sia accertato l’asservimento della funzione del pubblico ufficiale agli interessi del privato corruttore, è sufficiente l’individuazione del genus degli atti che egli si sia impegnato a compiere: ”Ai fini della prova del delitto di corruzione, l’individuazione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo ben può limitarsi al genere di atti da compiere, sicchè tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorchè **la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile genericamente in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto**” (cfr.Cass. Sez. VI, n.208176/1996).

Infine, pronunziandosi proprio nell’ambito di questioni cautelari su ricorso dei difensori di Renato Squillante per imputazione diversa, la Corte di Cassazione così si è espressa: “...**la condotta corruttiva contestata allo Squillante, ed i compartecipi, va oltre alla individualizzazione di singoli atti formali, ed attiene al substrato dell’attività complessiva inerente al suo ufficio, caratterizzata illecitamente dalla deviazione rispetto ai doveri fondamentali della struttura giudiziaria.(...) .** Al fine di definire più puntualmente l’addebito corruttivo dello Squillante, questo Collegio non può trascurare di considerare come **l’inquinamento di un’organizzazione di natura professionale, quale quella giudiziaria, possa manifestarsi in un lento e progressivo condizionamento delle sue scelte rispetto a gruppi economici, attraverso la creazione di collegamenti anomali con i suoi componenti verso i quali si viene a determinare un rapporto di “simpatia”, ovvero di condivisione dei subvalori a costoro riferibili, sulla base di procurate occasioni di incontri, di regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di gratificazione individuali di ogni specie. E ciò non può non risultare di più agevole ed incisivo risultato ove l’attività possa giovare di un esponente, qualificato e quindi di vertice, dell’organizzazione stessa, potendo non solo “intervenire sugli altri appartenenti” dell’ufficio, non solo garantire una copertura di complicità, ma determinare motivazioni per la rimozione di ogni remora psicologica a livello individuale di slealtà verso l’organizzazione, nella commistione che il capo dell’ufficio determina tra potere formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla cura di interessi antinomici, che nell’esercizio di quello dissimula.**

Da quanto sopra s’impone una più approfondita rilettura normativa delle ipotesi criminose di corruzione, tutte le volte che abbiano come riferimento fatti non solo di mercimonio dei doveri dell’ufficio in relazione ad atti squisitamente formali, ma coinvolgenti la condotta, in genere, del pubblico ufficiale di sistematico e generalizzato favoritismo e quindi antidoverosa (...); e ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione, investendo i doveri di base di una organizzazione (“professionale”, in quanto sono ad essa affidate scelte di valore, come le decisioni giudiziarie), comporta la sistematica abdicazione delle sue finalità legali, e la formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base del mercimonio dell’ufficio. Ed il suddetto inquinamento costituiva la ragione, come risulta dall’ordinanza impugnata, dell’inserimento dello Squillante nell’assetto degli interessi del gruppo economico di Milano, dal quale il medesimo risultava destinatario di denaro ed altre attività patrimoniali” (così Cass. Sez. VI, 16 aprile 1996, Squillante, nella quale si citano anche Cass. Sez. VI, 29 ottobre 1992, Riso; Cass. Sez. VI, 14 marzo 1996, Varvarito).

Insomma, secondo i chiari e consolidati orientamenti della Corte di Cassazione qui sunteggiati, risponde di corruzione ex art 319 c.p. il pubblico ufficiale che, pur non essendo specificamente competente per l’adozione di un atto e tuttavia appartenendo all’organo o all’ufficio, si renda disponibile, dietro promessa di un compenso, ad esercitare la propria capacità di influenza per interferire sul compimento dell’atto; il delitto è integrato anche da semplici comportamenti materiali, purchè suscettibili di influenza sull’esito o su singoli segmenti dell’attività amministrativa; non è necessaria l’individuazione di uno specifico atto, purchè sia accertata la sinallagmaticità tra il compenso corrisposto al pubblico ufficiale e la sua promessa di asservimento della propria funzione.

Questa è la situazione accertata in capo a Renato Squillante, il quale ha ricevuto una parte del proprio compenso sin dal 1991, dietro promessa di provvedere, all'occorrenza e grazie alla propria posizione e figura istituzionale nell'ambito della magistratura romana, ad attività di interferenza nella causa che opponeva la famiglia Rovelli all'IMI; interferenza poi concretamente predisposta allorché si conobbe la composizione del collegio della Corte di Cassazione incaricato della trattazione della controversia, con l'ausilio di Francesco Berlinguer, al quale Rovelli, in presenza di Squillante, aveva promesso "parcella" di cinquecento milioni di lire .

Che la condotta di **"interferenza"** nelle procedure giudiziarie trattate da altri magistrati sia condotta **contraria ai doveri dell'ufficio** di qualsiasi appartenente all'ordine giudiziario, è circostanza agevolmente riscontrabile da una rapida consultazione delle massime delle decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; basterà citarne alcune, tra le tante, a titolo esemplificativo: "Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che interferisca in un procedimento penale inviando, a mezzo di altro collega, al presidente di un collegio giudicante una segnalazione scritta a favore della parte civile con annesso promemoria in cui si caldeggia la condanna dell'imputato" (Sentenza 9 febbraio 1979 nn. 362 e 367); "Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato il quale effettui pressioni su di un collega al fine di ottenere la concessione della libertà provvisoria a favore di un imputato detenuto" (Sentenza 29 giugno 1979 n.418); "costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che, mediante pressioni e raccomandazioni, tenti di influenzare l'esito di alcuni procedimenti giudiziari trattati da colleghi, a nulla valendo opporre che tale intervento sia stato determinato dallo scopo di elidere l'efficacia negativa di ingiuste interferenze altrui" (sentenza 18 gennaio 1990 n.407); "deve essere affermata la responsabilità disciplinare allorché, intervenendo presso un giudice istruttore in un procedimento relativo fra l'altro al delitto di associazione per delinquere, l'incolpato perorò la causa di un imputato, sondando le intenzioni dell'inquirente, promettendo e prospettando attività all'imputato sì da giungere, per segni inequivoci, ad evidenziare la propria capacità di incanalare la condotta dell'imputato medesimo a seconda dell'esito dei suoi contatti con l'istruttore, si è al di fuori dell'ipotesi di occasionale domanda di notizie fine a se stessa o di un ridotto intervento per motivi di umanità, e si realizza una pesante interferenza sul corso della giustizia penale." (sentenza 9 luglio 1981 n.62 ); "non è ammissibile e, quindi, il fatto è censurabile in sede disciplinare, che un magistrato, qualunque siano i suoi specifici intendimenti personali, si interessi di una indagine penale compiuta da colleghi e, in particolare, intervenga chiedendo che le indagini seguano ritmi o cadenze particolari (nella specie, l'incolpato aveva inviato un telegramma ad un giudice per le indagini preliminari invitandolo ad accelerare la definizione della posizione processuale di un imputato, che definiva "fraterno e fidato amico")" (sentenza 27 ottobre 1995 n.19); ed infine, si è ritenuto censurabile il comportamento del magistrato "che opera ingiustificate e reiterate intromissioni in affari trattati da colleghi dell'ufficio di appartenenza ed in indagini penali condotte presso uffici giudiziari, intervenendo per caldeggiare l'adozione di determinati provvedimenti" (sentenza 20 ottobre 1995 n.2).

In conclusione, se l'atto -o meglio, il genus di atti- che Squillante si è impegnato a compiere nell'interesse della parte Rovelli, per il tramite della struttura degli intermediari, è individuabile nella interferenza nel procedimento civile; se vi è una prova piena di un suo concreto attivarsi in tal senso e di suoi continui contatti nel successivo svolgimento della causa, segnatamente in concomitanza con momenti "decisivi" della stessa; se tale condotta di interferenza è certamente, alla stregua della giurisprudenza disciplinare del C.S.M, contraria ai doveri d'ufficio che incombono su un magistrato; se per l'impegno a tale asservimento della propria funzione (id est per l'impegno di compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio) Renato Squillante ha ricevuto una retribuzione parziale nel 1991 e, a causa finita, un più sostanzioso saldo, dalla parte Rovelli, egli deve essere ritenuto responsabile -come recita l'imputazione, quale pubblico ufficiale corrotto- e non quale concorrente in veste di privato.

Infine, con riferimento all'imputazione per il cosiddetto Lodo Mondadori, è opinione del Tribunale che gli imputati Previti, Acampora e Pacifico debbano considerarsi concorrenti del privato corruttore e, in virtù del mancato richiamo nell'art.321 c.p. dell'art. 319 ter c.p. per il periodo in cui i fatti sono stati commessi (come è noto, esso richiamo è stato introdotto solo con la legge n.181 del 1992) ad essi debba essere applicata la pena prevista , proprio per il tramite dell'art. 321 c.p., dall'art. 319 c.p.

La Corte di Cassazione, pronunziandosi sulla posizione del privato corruttore proprio nell'ambito del presente procedimento, ha respinto la tesi, pure sostenuta da alcuni dei difensori, della non incriminabilità del privato per il periodo intercorrente fra l'introduzione della nuova fattispecie rimossa di cui all'art. 319 ter c.p. e la modifica, lo si ripete, effettuata solo nel 1992, dell'art. 321 c.p. includendovi il richiamo alla citata nuova norma incriminatrice. Tale pronuncia del giudice di legittimità (nella quale si è dunque escluso che, nel caso di specie, il corruttore possa essere considerato concorrente del pubblico ufficiale nel reato di cui all'art. 319 ter c.p.) esime quindi il Tribunale dall'affrontare la questione, essendo sufficiente alla stessa richiamarsi quanto, appunto, alla rilevanza penale delle condotte dei privati commesse in tale lasso temporale.

La Corte d'Appello, con la sentenza - decreto in data 12 maggio 2001 si è però pronunziata anche sulla qualificazione della condotta dei privati intermediari, considerandoli complici diretti del pubblico ufficiale nelle condotte acquisitive e di ricezione del pagamento illecito, che sarebbero state poste in essere da costoro "in nome e per conto" del giudice Metta.

La questione risente della natura di reato a concorso necessario, a struttura bilaterale, tradizionalmente assunta dalla corruzione: normalmente, non è mai necessario approfondire la questione se il compartecipe eventuale debba considerarsi concorrente nel reato di corruzione attiva o passiva, bastando che a suo carico si concretizzino i presupposti generali del concorso di persone nel reato. Diversa è, come si diceva, la situazione nel caso di specie, laddove Vittorio Metta pacificamente risponde del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., mentre nei confronti del privato corruttore si è ritenuto applicabile l'art. 319 c.p., per il tramite del richiamo dell'art. 321 c.p.: ed è opinione del Tribunale che, anche per ragioni di favor rei, non possa essere seguito il ragionamento dai giudici d'appello, completamente proiettato, nella valutazione dell'attività concorsuale svolta dai privati, sul versante del pubblico ufficiale. Un ragionamento il quale, portato alle estreme conseguenze, dovrebbe condurre alla medesima conclusione per il corruttore, che è, in definitiva, il soggetto "interessato" a far pervenire al pubblico ufficiale il compenso promessogli.

Dal momento che la retribuzione del giudice corrotto è fatta nell'interesse e su incarico del corruttore -che, naturalmente, fornisce agli intermediari la provvista per provvedervi- appare ingiustificata l'affermazione secondo cui la movimentazione finanziaria alla stessa finalizzata sarebbe stata posta in essere in nome e per conto del giudice; anzi, secondo il Tribunale è piuttosto vero il contrario, dal momento che l'attività degli extranei nella consegna del compenso illecito si sostituisce ad una condotta che, altrimenti, sarebbe giocoforza posta in essere, in via diretta, dal privato interessato.

La soluzione del problema sarebbe relativamente facile laddove vi fosse in atti la prova di un coinvolgimento del compartecipe eventuale limitata alla determinazione, induzione, suggerimento (in una parola, al concorso morale) dati solo all'uno o solo all'altro dei soggetti necessari, senza alcun contatto con la controparte.

Vero è che, invece, quando un patto corruttivo è perfezionato per il tramite di soggetti che si interpongono ai concorrenti necessari e ne guidano sia l'incontro delle volontà, sia l'adempimento degli impegni economici, è oltremodo difficile (per di più, come nel caso di specie, in assenza di contributi dichiarativi degli interessati), e rischia addirittura di apparire arbitrario, ascrivere rigidamente la condotta dei compartecipi eventuali all'uno o all'altro dei versanti del rapporto "contrattuale" illecito, posto che, anche nella comune accezione, l'attività di intermediazione è, necessariamente, bifronte.

In concreto, peraltro, se si ha riguardo alle evidenze probatorie anche alla luce della descrizione di contesto contenuta nelle dichiarazioni della teste Ariosto, segnatamente sotto il profilo della "iniziativa" e del "contatto" con gli intermediari, appare più confacente al fenomeno in questa sede accertato una valutazione che privilegi il rapporto di questi ultimi con i privati interessati all'esito delle vertenze giudiziarie nelle quali erano coinvolti (e non può non tornare alla mente il colloquio tra Attilio Pacifico e Michele Morici, che chiedeva di interpellare "Renà") piuttosto che la figura di un giudice che "avvicinava" gli avvocati d'affari allo scopo di proporsi come a sua volta "avvicinabile" da qualcuna delle parti in causa.

Infine, deve essere esclusa, sempre per l'imputazione relativa alla causa Mondadori, la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 81 c.p.: si tratta di un unico fatto di reato, consumatosi con la percezione, da parte di Vittorio Metta, delle somme di denaro indicate nell'imputazione.